



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. Area 2/1
Rif. del
Allegati:

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
Cod.Amministrazione: cn_geome Cod.Registro:
OUT
Prot.N. 0009704 del 26/07/2018
Area: A1 A2
AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Egregio
Dott. Antonio Giuseppe SORO
Presidente Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali

protocollo@pec.gpdp.it

Oggetto: Quesito pubblicità delle sanzioni disciplinari - organi di disciplina.

Egregio Presidente,

Le scrivo in merito all'entrata in vigore del GDPR (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione dei dati personali direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio u.s.

Premesso che

- Tra gli interessati all'applicazione delle nuove disposizioni rientra la *Categoria dei Geometri Italiani*, articolata in *Collegi Territoriali*, loro *Organi di disciplina* (art.8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137), e *professionisti iscritti all'Albo* – quotidianamente a contatto con quantità diverse di dati sensibili – tenuti ad applicare il suddetto Regolamento per essere a norma ed evitare le sanzioni ivi previste.
- Il GDPR, ad oggi non è di facile applicazione, in assenza di un decreto di attuazione. Ciò impone all'interprete una delicata opera di coordinamento della disciplina rinvenibile nel prefato Regolamento UE con quella riconducibile al Codice della Privacy di cui al Decreto legislativo n. 196/2003, da ritenersi tutt'ora vigente quantomeno nelle parti non in contrasto col Regolamento UE n. 679/2016.

- Nel periodo precedente l'entrata in vigore del Regolamento UE la Spettabile Autorità in indirizzo, in materia di potere/dovere dei Collegi Provinciali di pubblicare negli Albi degli iscritti i provvedimenti disciplinari che riguardano questi ultimi, in plurime pronunce, ha potuto affermare e ribadire il principio giusto il quale *"Gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti all'albo, pubblicità che, in linea di principio, riguarda anche i provvedimenti che implicano modifiche allo status di iscritto all'albo quale quello di sospensione dall'esercizio della professione"*.
- Sempre l'Autorità Garante ha precisato, in relazione alla professione di Geometra che *"Il r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, recante il "regolamento per la professione di geometra" individua, all'art. 8 i soggetti cui devono essere comunicati l'albo ed i provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione: cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali della circoscrizione cui l'albo si riferisce; pubblici ministeri presso le medesime autorità giudiziarie; camere di commercio e segreteria del consiglio nazionale dei geometri. Non è prevista, invece, la comunicazione in favore di altri soggetti, né la diffusione"*. E, ancora, che il Codice della Privacy *"non ha modificato la disciplina legislativa relativa al regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi, e che tali albi sono destinati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, che si estende anche ai provvedimenti di carattere disciplinare. Detto regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari, che si fonda su rilevanti motivi di interesse pubblico, deve ritenersi prevalente rispetto all'interesse alla riservatezza del singolo professionista destinatario della sanzione disciplinare, purché la menzione del relativo provvedimento applicativo avvenga in modo corretto [...]"*.

Considerati

- Da una parte, la disposizione di cui al comma 2, dell'articolo 61 del D.lgs. n. 196/2003 – nella parte in cui prevede che *"Agli effetti dell'applicazione del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione"*, sembra limitare il potere/dovere di comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati ai soli provvedimenti che dispongono la sospensione o che comunque incidono sull'esercizio della professione.
- D'altra parte, l'articolo 3 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 – laddove prevede che *"Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti"* - sembra estendere il potere/dovere di comunicazione e diffusione fino a ricomprendere anche i provvedimenti disciplinari diversi dalla sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
- In forza del principio della successione delle leggi del tempo si dovrebbe dare prevalenza all'interpretazione più incisiva secondo la quale tutti i provvedimenti disciplinari adottati dai Consigli di disciplina debbano essere annotati negli albi professionali.
- Per altro verso, il principio di specialità imporrebbe, vertendosi nella specifica materia della Tutela dei Dati Personali delle Persone Fisiche, di considerare prevalente il disposto, sia pur anteriore nel tempo, di cui al richiamato art. 61, comma secondo, D.lgs. 196/2003, che pare limitare il potere di

comunicazione e diffusione delle vicende disciplinari degli iscritti ai soli provvedimenti della sospensione o di quelli che comunque incidono sull'esercizio della professione.

- Il GDPR non sembra contenere prescrizioni ed indicazioni specifiche in *subiecta materia*.

Tutto ciò premesso e considerato, il *Consiglio Nazionale*, che rappresento, pone alla Spettabile Autorità in indirizzo il seguente

Quesito

Se, in base alla normativa in questo momento vigente, il potere dovere di comunicare e diffondere a soggetti pubblici e privati (anche mediante reti di comunicazione elettronica, ovvero per mezzo dell'*annotazione* negli albi professionali) i provvedimenti che riguardano gli iscritti all'Albo debba ritenersi limitato alla sola sanzione disciplinare della sospensione, oltreché ai provvedimenti che comunque incidano sull'esercizio della professione (quali, a mero titolo di esempio, l'interdizione legale), oppure se detto potere/dovere debba intendersi esteso anche alle sanzioni disciplinari che, seppur ritualmente adottate dai Consigli di disciplina sulla base di leggi, regolamenti e codici deontologici, non precludono l'esercizio della professione (quali l'avvertimento e la censura).

Restando in attesa di un cortese riscontro al quesito proposto e di ogni utile chiarimento in merito, colgo l'occasione per porgere distinti ossequi.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)



~